

Su proposta del Coordinatore amministrativo del territorio – Responsabile Servizio Affari Generali , che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con procedimento penale iscritto al n. 685/11 R.G.N.R. davanti al Tribunale di Ragusa, il dipendente M.M.C., infermiera professionale matr. n. 36189, in servizio presso l'Ospedale Maggiore di Modica, è stata indagata del reato di cui all'art. 590 c.p in concorso con altre due colleghe per pretese irregolarità nello svolgimento del proprio servizio;

VISTA la ordinanza di archiviazione del procedimento del 12.03.2013 con la quale il GIP presso il Tribunale di Modica ha ordinato l'archiviazione del procedimento;

VISTO l'art. 26 2° comma del CCNL Comparto Sanità 200-2001 del 20.09.2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.01.2001, S.O., che prevede: " *L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dipendente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*"

VISTA la nota prot. n. 17203 del 25.07.2013 del legale avv. Rosario Avveduto con allegata fattura emessa, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente per l'importo complessivo di €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa;

RICHIAMATE la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

PRESO ATTO che, come verificato dal Settore AA.GG e Legale, la parcella si attesta ai valori minimi degli onorari della tuttora vigente tariffa, per cui, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessivi €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa;

RITENUTO che, sulla scorta delle superiori considerazioni, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessive €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente M.M.C. ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2000 – 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, al minimo degli onorari previsto dal vigente Tariffario Forense, quindi per l'importo di €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa;
- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo di €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa, a titolo di rimborso spese legali per la liquidazione della parcella dello Studio Legale avv. Rosario Avveduto;
- Autorizzare la relativa spesa di €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa, di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 685/11 R.G.N.R., imputandola al conto di costo n. 50202011607 denominato "rimborso del personale".

CDC D2 412002

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	462/24		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	